



## Circolare informativa n. 4 del 10 settembre 2024

### SCAMBI INTRACOMUNITARI:

### LA PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI

(art. 45-bis del Reg. UE 282/2011 modificato dal Reg. UE 218/1912/UE. Art. 138 Direttiva UE 2018/1910)

Si ricorda che, in caso di cessione intracomunitaria di beni, esistono **elementi di prova** volti a dimostrare il trasferimento di beni all'interno della UE e, così, il riconoscimento di "non imponibilità" ai fini IVA della transazione.

Trattasi di **presunzioni "relative"** in quanto l'Amministrazione Finanziaria potrà sempre disconoscere la "non imponibilità" IVA di una cessione Ue se diviene in possesso di prove sufficienti a dimostrare che, diversamente, i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato Ue.

Si parla di "**operazione intracomunitaria**" se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

1. *gli operatori sono soggetti passivi iva*
2. *la cessione è onerosa*
3. *c'è il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale*
4. *il bene viene trasferito fisicamente da uno Stato comunitario ad un altro*

Il trasferimento del bene in altro Stato UE può essere provato con modalità che variano a seconda di chi esegue il trasporto o spedizione del bene.

<p><i>trasferimento o spedizione del bene è eseguito ad opera <u>del cedente</u> (o da terzi per suo conto)</i></p>	<p><i>trasferimento o spedizione del bene è eseguito ad opera <u>del cessionario</u> (o da terzi per suo conto)</i></p>
<p><b>Almeno 2</b> dei seguenti ELEMENTI DI PROVA, <b>non contraddittori</b>, rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* DDT o CMR firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore</li> <li>* Polizza di carico</li> <li>* Fattura di trasporto aereo</li> <li>* Fattura emessa dalla spedizioniere</li> </ul>	
<p>Uno qualsiasi degli elementi di prova di cui sopra, <u>in combinazione con uno dei seguenti ELEMENTI DI PROVA, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto</u>, rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni</li> <li>* Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni</li> <li>* Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es: notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</li> <li>* Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro</li> </ul>	
	<p><b>Dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente entro il 10° giorno successivo alla cessione</b> che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.</p> <p>La DICHIARAZIONE dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data di rilascio</li> <li>- nome e indirizzo dell'acquirente</li> <li>- quantità e natura dei beni</li> <li>- data e luogo di arrivo dei beni</li> <li>- numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)</li> <li>- identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell'acquirente</li> </ul>

### ATTENZIONE

Se il cedente o il cessionario effettuano il trasporto dei beni utilizzando un **proprio mezzo di locomozione**, la cessione intracomunitaria **non può essere provata in base alle nuove disposizioni di cui all'art. 45bis del Reg. UE 282/2011**. Sarà il soggetto cedente a dimostrare, secondo modalità ritenute idonee dal legislatore nazionale, che trattasi effettivamente di un'operazione intracomunitaria.

### NOTA BENE

Qualora gli operatori non dovessero riuscire a reperire la documentazione tassativamente elencata nel Reg. UE, ciò **non dovrebbe comportare l'automatica inapplicabilità del trattamento "non imponibile" ai fini IVA**.

In attesa di conferme ufficiali, dovrebbe continuare ad essere riconosciuta la possibilità di provare la cessione intracomunitaria con altri mezzi di prova, individuabili in:

- fattura di vendita, modello Intrastat, CMR firmato dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta, rimessa bancaria (ris. A.E. n. 345/E del 28.11.2007)
- qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE. Il CMR rappresenta solo uno degli strumenti principali idonei a dimostrare l'avvenuto trasferimento (ris. A.E. n. 477/E/2008 del 15.12.2008)
- lettere di credito, certificati di assicurazione, certificati di controllo, certificazione sanitaria (Assonime circ. 41 del 2008)
- informazioni tratte dal sistema informatico del vettore. Il CMR elettronico, in quanto documento analogico, dovrà essere materializzato su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente rilevante e andrà conservato per essere esibito in sede di controllo (ris. A.E. n. 19/E/2013 del 25.03.2013)
- dichiarazione da parte del cessionario comunitario di avvenuta ricezione dei beni (interpello n. 100 del 08.04.2019)
- documento e-AD nelle cessioni di prodotti soggetti ad accisa (risposta A.E. n. 146/2022)